



Provincia di Prato

Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali, per la sicurezza stradale e l'armonia del paesaggio

Approvato con D.C.P. n. 4 del 03.02.2016

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

CAPO II - DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE

Articolo 2 - Definizione, dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Articolo 3 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza

Articolo 4 - Stazioni di rifornimento di carburante

Articolo 5 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

Articolo 6 - Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali

Articolo 7 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

Articolo 8 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari

Articolo 9 - Pubblicità temporanea: striscioni, locandine e standardi

CAPO III - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Articolo 10 - Autorizzazioni - Nulla Osta

Articolo 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 12 - Modifica, Rinuncia e Revoca

Articolo 13 - Rimozioni

Articolo 14 - Autorizzazioni: modalità di presentazione dell'istanza e termini per il rilascio

Articolo 15 - Autorizzazione: Durata e termini.

Articolo 16 - Nulla Osta: modalità di presentazione

CAPO IV - CORRISPETTIVI E DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

Articolo 17 - Spese di istruttoria e sopralluogo

Articolo 18 - Corrispettivi per l'installazione

Articolo 19 - Classificazione delle strade e definizione dei relativi coefficienti moltiplicatori

Articolo 20 - Modalità di calcolo del corrispettivo

Articolo 21- Esenzioni

Articolo 22 - Omesso e tardivo pagamento

Articolo 23 - Affidamento del servizio

Articolo 24 - Sanzioni

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24- Norme di rinvio

Articolo 25 -Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e smi (di seguito definito CdS) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e smi (di seguito definito Reg. CdS), gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Prato, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 CdS.

CAPO II

DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE

Articolo 2

Definizione, dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. Per la definizione dei mezzi pubblicitari, delle loro dimensioni e delle loro caratteristiche, si fa riferimento agli artt. 47, 48, 49 e 50 del Reg CdS e successive modificazioni.
2. Si definisce “*distanza dalla carreggiata*”, per l'applicazione dell'art. 51 del Reg CdS, la misura compresa fra il limite della carreggiata come definito all'art. 3 comma 7 del CdS, e la proiezione a terra del massimo ingombro dell'impianto per la parte più prossima alla strada.
3. Si definiscono “*in vista*” e quindi soggetti alla disciplina del presente Regolamento, gli impianti ricadenti nella fascia di metri lineari 30,00 misurati dal limite della carreggiata.
4. Si definiscono “*preinsegne*” i segnali di direzione per attività industriali, commerciali ed artigianali riportanti logo e/o nome di attività privata.
5. Sono definiti “*segnali che forniscono indicazioni di servizi utili*” quelli aventi le caratteristiche di cui all'art.136 del Reg CdS.
6. Si definisce “*impianto pubblicitario di servizio*” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario.
7. Si definisce “*pubblicità temporanea*” l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, così come definiti dall'Art. 47 comma 5 del Reg CdS.
8. Si definiscono “*cartelli*” i manufatti bidimensionali supportati da una struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici come definiti dall'Art. 47 comma 4 del Reg CdS.

Articolo 3

Ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Per quanto attiene l'ubicazione della pubblicità lungo le strade e fasce di pertinenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del CdS, art. 51 del Reg CdS e artt. 49¹ e 153² del

1 Art. 49 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004

E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

2 Art. 153 del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004

D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*”.

2. Le distanze individuate dalla normativa si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
3. Il cartello pubblicitario può essere monofacciale o bifacciale, come indicato nei tratti di cui all'allegato C) – tab. 3 e deve rispettare la distanza considerata per la direttrice di marcia della strada su cui viene apposto.
4. E' fatto divieto di installare qualsiasi impianto nella fascia di metri lineari 3,00 misurati dal limite della carreggiata.
5. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
6. Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari lungo le Strade provinciali regionali ricadenti all'interno di:
 - Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell'UNESCO - “Buffer Zone” - al fine di salvaguardare *l'identità estetico-percettiva, storico culturale e paesaggistica*;
 - aree ritenute di particolare interesse paesaggistico ancorché non inserite in zone soggette a vincolo, e quindi considerate in contrasto con l'armonia del paesaggio;
7. Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari che a giudizio dell'Autorità competente possano generare confusione con la segnaletica stradale o arrecare disturbo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
8. I cartelli pubblicitari potranno essere apposti in ogni caso solo sui tratti e sulle chilometriche definite secondo l'allegato C) – tab. 3

Articolo 4

Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di insegna d'esercizio delle stazioni di rifornimento carburante e stazioni di servizio, di un solo cartello pubblicitario di superficie massima pari a mq.4,00. Da tale superficie sono escluse le indicazioni riguardanti i servizi offerti dalla stazione stessa (es. self 24 ore, bar, ecc.).
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del CdS

Articolo 5

Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

1. Gli impianti pubblicitari apposti su veicoli che stazionino su aree, pubbliche o private, lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Prato, sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento.

Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 23 e 57 del Reg. C.d.S.

Articolo 6

Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali

1. Sono soggetti alla disciplina di impianti pubblicitari i segnali definiti “*preinsegne*”.
2. I segnali di cui al comma 1 sono soggetti a pagamento di corrispettivo come successivamente definito nel presente Regolamento.
3. Sono esclusi da tale disciplina, e quindi considerati segnali stradali di direzione, i segnali installati da azienda che generi/atragga consistenti flussi veicolari, non compresa all’interno di una zona industriale, commerciale, artigianale. In tal caso il segnale può essere installato a discrezione dell’Ente purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l’efficienza della restante segnaletica e sia conforme alla figura II 297 art. 134 del Reg CdS.

Articolo 7

Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. I “*segnali che forniscono indicazioni di servizi utili*”, se riportanti logo e/o nome dell’attività, sono soggetti a pagamento di corrispettivo come successivamente definito nel presente Regolamento.
2. Detti segnali devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell’esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II. 1/a del Reg CdS indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
3. I segnali di cui al comma 1 possono riportare logo e/o nome dell’attività privata purché la stessa sia collocata in ambito extraurbano. Qualora l’attività ricada all’interno del centro abitato non può esserne autorizzata l’installazione. L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
4. E’ a discrezione della Provincia la valutazione in merito all’opportunità dell’installazione qualora siano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica.

Articolo 8

Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari

1. I segnali turistici riportanti il logo o la denominazione di un’attività privata sono considerati cartelli pubblicitari; ai fini dell’applicazione del presente Regolamento rientrano nella categoria delle preinsegne e soggetti pertanto alla disciplina di detta categoria.

Articolo 9

Pubblicità temporanea: striscioni, locandine e standardi

1. Nell'ambito della “*pubblicità temporanea*”, gli striscioni sono ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico; essi sono soggetti ad autorizzazione della Provincia che determina tra l'altro, la loro corretta ubicazione.
2. Le locandine e standardi sono ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Il periodo di esposizione è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa richiesta, oltre che alla settimana precedente e dalle ventiquattro ore successive alla stessa.
3. Le locandine sono ammesse unicamente se posizionate su idonee strutture di sostegno che dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente competente, o inserite su “*impianti pubblicitari di servizio*” di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali cestini, panchine, orologi e simili).
4. Le distanze del punto di installazione rispetto agli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste ai commi 2 e 4 dell'art. 51 Reg CdS si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani, fermo restando tutte le prescrizioni previste per la presentazione dell'istanza di cui al presente Regolamento.

CAPO III

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Articolo 10 **Autorizzazioni - Nulla Osta**

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Prato, in ambito extraurbano, è subordinata al rilascio di Autorizzazione da parte della Provincia.
2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade in competenza della Provincia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o su strade appartenenti ad Enti diversi, ma visibili da strade in competenza della Provincia, è subordinata all'acquisizione di Nulla Osta Tecnico della Provincia.

Articolo 11 **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà alla scadenza della medesima, o nei casi di decadenza o revoca, procedere con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza/decadenza/revoca, alla rimozione del segnale pubblicitario. Detto termine è ridotto a ore 24 nel caso di installazioni temporanee.
2. Di tale adempimento dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia.
3. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al comma 2, la Provincia provvederà per la rimozione e applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.
4. Il titolare dell'Autorizzazione dovrà comunicare agli uffici provinciali la data di inizio dei lavori di installazione almeno 24 ore prima. Durante i lavori, il titolo autorizzativo dovrà essere esibito a richiesta del personale provinciale preposto alla sorveglianza della strada e nell'esecuzione dei lavori la Ditta installatrice dovrà attenersi a tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che venissero impartite in loco.
5. Il segnale pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le installazioni temporanee, dovrà essere munito di targhetta di identificazione. In assenza di targhetta si procederà ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 12 **Modifica, Rinuncia e Revoca**

1. Le modifiche del messaggio pubblicitario sono disciplinate all'art 53, comma 8, del Reg. CdS.
2. La richiesta di variazione è presentata, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, allegando il nuovo bozzetto. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di variazione, l'autorizzazione si intende rilasciata, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell'art. 23 del CdS, deve essere rimosso entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

3. In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'Amministrazione Provinciale la rinuncia al provvedimento; a detta comunicazione dovrà essere allegata la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti dovuti alla Provincia fino alla data di rinuncia.
4. Gli atti emessi dalla Provincia sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale senza che possa essere avanzato titolo per indennizzo alcuno.

Articolo 13 **Rimozioni**

1. In caso sia accertata l'installazione di impianti privi di autorizzazione o in difformità della stessa o delle disposizioni del presente Regolamento, la Provincia procederà secondo le disposizioni e modalità di cui all'art 23 del CdS.
2. I cartelli relativi a concessioni già rilasciate, ma in contrasto con il presente Regolamento dovranno essere rimossi una volta giunte a naturale scadenza anche mediante l'ausilio della Polizia provinciale, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 23 del CdS.
3. Nel caso la rimozione avvenga a cura della Provincia, per il deposito e la custodia degli impianti rimossi è dovuto il pagamento di indennità giornaliera per l'importo annualmente fissato dal competente organo.

Articolo 14 **Autorizzazioni:** **modalità di presentazione dell'istanza e termini per il rilascio**

1. Le istanze di autorizzazione e loro rinnovi, sono presentate alla Provincia, su apposita modulistica resa disponibile presso gli uffici preposti e anche sul sito internet, corredate della seguente documentazione:
 - autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - bozzetto a colori del messaggio da esporre;
 - planimetria con indicazione degli elementi tecnici necessari per la valutazione dell'istanza, con indicazione della strada provinciale e l'esatta ubicazione dell'impianto, individuata tramite indicazione della chilometrica e delle coordinate geografiche;
 - attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria come successivamente definite nel presente regolamento;
 - documentazione fotografica che rappresenti lo stato dei luoghi in riferimento al punto di collocamento del manufatto;
 - copia di visura catastale attestante la proprietà dell'area oggetto di intervento; nel caso in cui il proprietario sia soggetto diverso dal richiedente e le aree non siano di proprietà o in uso della Provincia di Prato, dovrà essere allegato atto di assenso all'installazione a firma del proprietario;
 - per richieste di segnali pubblicitari di servizio utile di cui all'art. 7 del presente Regolamento, è necessario specificare l'esatta collocazione dell'esercizio segnalato;

- le richieste di rinnovo dovranno essere corredate della documentazione attestante la regolarità dei pagamenti di quanto dovuto per la precedente autorizzazione.
2. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato con indicazione del termine per l'integrazione della pratica. A far data da tale comunicazione i termini del procedimento si intendono interrotti.
 3. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
 4. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza regolare e completa, concede o nega l'autorizzazione. Il mancato rilascio nei termini suddetti non equivale a tacito assenso e il richiedente non può procedere all'installazione degli impianti fintanto che i medesimi non risultino regolarmente autorizzati³.
 5. Può essere presentata unica istanza di autorizzazione per più impianti, purché ricadenti in unico tratto stradale della lunghezza massima di metri lineari 1000,00 e comunque per un numero di impianti non superiore a numero 10.
 6. L'istanza di Autorizzazione per l'esposizione di pubblicità temporanea di cui all'art.9 del presente Regolamento, dovrà essere depositata non prima di giorni 60 e non oltre i giorni 30 antecedenti la data di esposizione. Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada.
 7. L'ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza di pubblicità temporanea regolare e completa, concede o nega l'autorizzazione. Il mancato rilascio nei termini suddetti non equivale a tacito assenso e il richiedente non può procedere all'installazione degli impianti fintanto che i medesimi non risultino regolarmente autorizzati

Articolo 15
Autorizzazione:
Durata e termini

1. La durata dell'autorizzazione è di anni 3 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione, previa istanza da presentarsi, secondo le modalità di cui all'art.14 entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria e purché sia attestata la regolarità del pagamento del corrispettivo precedentemente dovuto.
3. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
4. In mancanza della domanda di rinnovo nei termini come sopra definiti, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione può non essere rilasciato in caso di realizzazione di nuove opere e/o variazioni alla segnaletica stradale, nel qual caso i cartelli dovranno essere rimossi a spese della ditta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ente proprietario;
6. Le Autorizzazioni in scadenza dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento non potranno essere rinnovate se in contrasto con lo stesso.

³ La collocazione di impianti pubblicitari non è soggetta alla procedura ex art. 20 e 21 della legge 241/1990 ed è pertanto subordinata ad atto autorizzativo esplicito; il termine di cui all'art. 53 Reg. C.d.S. non è perentorio; in tal senso vd. Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 13895/2010.

Articolo 16
Nulla Osta:
modalità di presentazione

1. I nulla osta da rilasciarsi ai sensi dell'art. 26 del CdS sono richiesti direttamente dall'Ente competente per il rilascio dell'Autorizzazione, al Servizio viabilità della Provincia.
2. A conclusione del procedimento l'Ente avrà cura di inoltrare al servizio viabilità della Provincia copia del provvedimento emanato.

CAPO IV

CORRISPETTIVI E DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

Articolo 17

Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Le istanze di Autorizzazione ed i pareri tecnici di competenza della Provincia richiesti da parte dell'Ente competente il rilascio dell'Autorizzazione, sono soggette al pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 405 comma 2 e 3 del Reg. CdS. secondo i criteri riportati in **allegato A** al presente Regolamento e per gli importi determinati dal competente organo provinciale.
2. La Provincia fissa ogni due anni gli importi dei diritti di istruttoria e sopralluogo, in base alla variazione ISTAT, così come definito all'Art. 405 comma 3 del Reg. CdS.
3. I diritti di istruttoria e sopralluogo sono dovuti anche per i rinnovi delle autorizzazioni e per le variazioni dei messaggi pubblicitari.

Articolo 18

Corrispettivi per l'installazione

1. Le Autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un corrispettivo annuo determinato in riferimento alle tipologie dei mezzi pubblicitari e differenziato in base alle categorie di strade provinciali e alle caratteristiche dell'impianto.
2. I corrispettivi sono differenziati per tipologia di impianto secondo i criteri riportati nell'**allegato B – Tab.1 e Tab.2** al presente Regolamento.
3. I corrispettivi, differenziati come al precedente comma, sono annualmente determinati dal competente organo provinciale e sono resi pubblici ai sensi dell'art. 53 del Reg. C.d.S., entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.
4. Il pagamento del corrispettivo per la pubblicità temporanea dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo.
5. Il pagamento del corrispettivo annuo per la pubblicità non temporanea dovrà essere effettuato come segue:
 - la prima annualità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo;
 - le annualità successive entro il 30 giugno di ciascun anno.
6. Sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione provvedere ad effettuare i versamenti annuali alle scadenze così come stabilite al comma 5 del presente articolo.
7. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'intera durata triennale dell'Autorizzazione può essere assolto in un'unica soluzione determinata secondo le modalità di cui all'art.20 del presente Regolamento, da effettuare prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo. Il titolare dell'Autorizzazione che abbia assolto al pagamento del corrispettivo secondo le forme di cui al presente comma non è tenuto, nel triennio di validità dell'Autorizzazione, ad alcun pagamento aggiuntivo nelle annualità successive per intervenute modifiche dei corrispettivi o aggiornamenti di essi.

Articolo 19
Classificazione delle strade e definizione dei relativi
coefficienti moltiplicatori

1. Ai fini della determinazione del corrispettivo relativo ad ogni tipologia di impianto pubblicitario il presente Regolamento definisce 4 distinte categorie di strade provinciali differenziate in relazione ai dati disponibili sui volumi di traffico.
2. Le categorie di strade cui far riferimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono indicate in **allegato C – Tab.1** - al presente Regolamento.
3. L'attribuzione a diversa categoria di una o più strade è disposta dalla Giunta sulla base di sopraggiunti elementi conoscitivi.
4. Ad ogni categoria di strada è associato un coefficiente moltiplicatore stabilito con riguardo alle soggezioni che derivano alla strada quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava, come riportato in **allegato C – Tab.2** - al presente Regolamento, da utilizzare per il calcolo del corrispettivo dovuto.
5. I coefficienti moltiplicatori di cui al precedente comma, sono fissi e invariabili.

Articolo 20
Modalità di calcolo del corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo dovuto per l'installazione di cartelli pubblicitari è quantificato moltiplicando il corrispettivo base differenziato come da **allegato B – Tab.1** - al presente Regolamento, annualmente determinata dalla Provincia, per il coefficiente moltiplicatore di cui all'**allegato C – Tab.2** relativo alla strada su cui è installato l'impianto
2. Nel caso il cartello pubblicitario ricada su suolo in proprietà o in uso alla Provincia il corrispettivo di cui al comma 1 è maggiorato secondo coefficiente moltiplicatore pari a 1,5 (unovirgolacinque)
3. Nel caso di cartelli o altri mezzi pubblicitari con illuminazione o installati in area di distribuzione carburanti, il corrispettivo determinato secondo le indicazioni di cui ai precedenti comma è maggiorato secondo coefficiente moltiplicatore pari a 1,3 (unovirgolatre).
4. Nel caso di pagamento del corrispettivo dovuto per il triennio in unica soluzione ai sensi dell'art.18 co.7 del presente Regolamento, il corrispettivo è determinato con riferimento al corrispettivo fissato per l'annualità corrente con applicazione dei coefficienti di cui ai commi 1, 2 e 3, moltiplicato per 3 (tre) con applicazione di una riduzione pari al 10% dell'importo finale.
5. Il corrispettivo dovuto per gli altri mezzi pubblicitari come definiti all'art 47 comma 9 del Regolamento CdS, è quantificato in applicazione dell'**allegato B – Tab.2** – al presente Regolamento, con eventuale maggiorazione nei casi di cui al comma 3.

Articolo 21

Esenzioni

1. I diritti di istruttoria e sopralluogo non sono dovuti in caso di istanza per installazione di pubblicità temporanea presentata da Enti pubblici, ONLUS o Associazioni senza fini di lucro regolarmente iscritte all'albo provinciale.
2. Non sono soggette a versamento del corrispettivo le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati il corrispettivo annuo è dovuto per l'intera superficie.
3. Non sono soggetti a versamento del corrispettivo i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili di cui all'art.7 del presente Regolamento, privi di logo e/o nome dell'attività;
4. Non sono soggette al pagamento del corrispettivo le installazioni di pubblicità temporanea effettuate da ONLUS o Associazioni senza fini di lucro regolarmente iscritte all'albo provinciale, per iniziative di beneficenza legate all'attività prevalente dell'Associazione.

Articolo 22

Omesso e tardivo pagamento

1. Qualora il pagamento del corrispettivo per la pubblicità temporanea o quello per la prima annualità per la pubblicità non temporanea non sia effettuato entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di invio della richiesta di pagamento, il procedimento si considererà concluso con archiviazione d'ufficio della pratica, senza il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di rinnovo. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
2. In caso di mancato pagamento delle successive annualità entro i termini stabiliti, l'Amministrazione provvederà a notificare appositi avvisi, con spese a carico dell'inadempiente, contenenti l'invito ad adempiere nel termine di 60 giorni, al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni di cui all'art.24 del presente Regolamento maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla data di pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge, con ricalcolo degli interessi e recupero delle spese.
3. Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto entro i termini stabiliti costituisce causa ostativa al rinnovo delle Autorizzazioni.

Articolo 23

Affidamento del servizio

1. La gestione degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari comprese le attività di riscossione del canone possono essere gestite direttamente dalla Provincia o affidate a soggetti terzi fatta salva l'autorità dell'Amministrazione in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

Articolo 24

Sanzioni

1. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nel presente Regolamento e nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del medesimo, è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7bis del D. lgs. 267/00 oltre alle sanzioni previste dal CdS e suo Regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel *Nuovo Codice della Strada* -D. lgs. 30/04/1992 n.285 e smi-, al *Regolamento di attuazione del Nuovo codice della Strada* -D.P.R. 10/12/1992 n.495e smi- e ad ogni altra disciplina applicabile in materia.

Articolo 26

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento non si applica alle Autorizzazioni e nulla osta già rilasciati alla data della sua approvazione.
2. Per le Autorizzazioni già rilasciate il corrispettivo annuo dovuto per le annualità successive a quella in corso e fino alla scadenza della validità triennale dell'autorizzazione, è pari al corrispettivo dovuto con riferimento all'annualità in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Sono soggette alla disciplina di cui al presente Regolamento le nuove istanze e le istanze di rinnovo di autorizzazioni già rilasciate; sono altresì soggette a detta disciplina le istanze che, se pur presentate antecedentemente alla data di approvazione del presente Regolamento, non risultano alla medesima definite con l'emanazione di provvedimento conclusivo.
4. In sede di prima applicazione e fino a nuova determinazione da parte del competente organo provinciale, l'importo di cui all'art.13 co. 3, è fissato in € 15,00/giorno.

ALLEGATO A) al Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali, per la sicurezza stradale e l'armonia del paesaggio.

(Articolo 17 - Spese di istruttoria e sopralluogo)

PUBBLICITA' PERMANENTE		
ISTANZA	n. impianti ad istanza	Euro
NUOVA AUTORIZZAZIONE cartello pubblicitario e altri mezzi pubblicitari	1 impianto	
	Da 2 a 5 impianti	
	Da 6 a 10 impianti	
RINNOVO autorizzazione cartello pubblicitario e altri mezzi pubblicitari - VARIAZIONE messaggi pubblicitari	1 impianto	
	Da 2 a 5 impianti	
	Da 6 a 10 impianti	
Pareri di competenza (Nulla Osta)		

PUBBLICITA' TEMPORANEA		
ISTANZA	n. impianti ad istanza	Euro
NUOVA Autorizzazione installazione Cartelli/striscioni/stendardi (*)	Da 1 a 20 impianti	
RINNOVO/PROROGA Autorizzazione installazione Cartelli/striscioni/stendardi (*)	Da 1 a 20 impianti	
Pareri di competenza (Nulla Osta)		

(Articolo 13 – Rimozioni)

INDENNITA' GIORNALIERA per deposito e custodia impianti rimossi	cadauno	
--	---------	--

(*) per esenzioni vedi art. 21 del Regolamento

ALLEGATO B) al Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali, per la sicurezza stradale e l'armonia del paesaggio. (*Articolo 18 - Corrispettivi per l'installazione*)

Tab1 – Corrispettivo base cartelli pubblicitari - € cad. -

DIMENSIONE CARTELLO	MONOFACCIALI	BIFACCIALI
Da 0 fino a 3,00 mq		
Da 3,01 mq fino a 4,5 mq		
Da 4,51 fino a 6,00 mq		
Oltre 6,01 mq		

Tab.2 – Corrispettivi altri mezzi pubblicitari -

TIPOLOGIA	quantità	I e II CATEGORIA		III – IV CATEGORIA	
		Con occupazione di proprietà stradale	Senza occupazione di proprietà stradale	Con occupazione di proprietà stradale	Senza occupazione di proprietà stradale
Preinsegne bifacciali	numero/anno				
Preinsegne monofacciali	numero/anno				
Mezzi pubblicitari temporanei	numero/giorno				
Mezzi pubblicitari temporanei richiesti da Enti Pubblici, per iniziative di promozione del territorio.	forfait				
Mezzi pubblicitari temporanei richiesti da ONLUS o Associazioni senza fini di lucro o Enti Pubblici, per iniziative di beneficenza	Esente (*)	–	–	–	–
Insegne di esercizio maggiori di 5,00 Mq. Si considera l'intera superficie (es. mq. 5,1x€)	Mq/anno				
segnali che forniscono indicazioni di servizi utili provi di logo e/o nome dell'attività.	Esente (*)	–	–	–	–
segnali che forniscono indicazioni di servizi utili con indicazione di logo e/o nome dell'attività.	numero/anno				
Impianti pubblicitari di servizio (di cui all'Art. 47 c. 7 D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione del C.d.S.)	numero/anno				

(*) per esenzioni vedi art.21 del Regolamento

ALLEGATO C) al Regolamento *per la disciplina della pubblicità sulle strade* provinciali, per la sicurezza stradale e l'armonia del paesaggio.

(Art 19 - Classificazione delle strade e definizione dei relativi coefficienti moltiplicatori)

Tab 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

STRADE CATEGORIA I
SP 6 Declassata
SR 66 Pistoiese
SR 325 Val di Setta Val di Bisenzio - tratto in Comune di Prato – Comune di Vaiano
STRADE CATEGORIA II
SP 4 Nuova Montalese
SP 5 Lucchese per Prato
SP 7 Di Iolo
SP 8 Trav. Val d'Ombrone
Bypass di Poggio a Caiano
STRADE CATEGORIA III
SP 9 Di Comeana
SP 9bis Variante di Com.
SR 325 Val di Setta Val di Bisenzio - tratto in Comune di Cantagallo
STRADE CATEGORIA IV
SP 1 di Montepiano
SP 2 Del Carigiola
SP 3 Dell'Acquerino
SP 10 di Pietramarina
SP 11 Trav. Di Carmignano
SR 325 Val di Setta Val di Bisenzio - tratto in Comune di Vernio

Tab 2 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI per CATEGORIA di STRADA

CATEGORIA STRADA	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
CAT. I	2
CAT. II	1,5
CAT. III	1
CAT. IV	0,6

TAB. 3 TRATTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI (Art. 2 comma 8)

(Strade Provinciali e Regionali)

Strade	TRATTI SOGGETTI all'installazione di cartelli pubblicitari MONOFACCIALI	TRATTI SOGGETTI all'installazione di cartelli pubblicitari BIFACCIALI	Tratti NON SOGGETTI all'installazione di cartelli pubblicitari. Eccetto i cartelli di cui agli art. 6-7-8-9 del presente regolamento.
SP n. 1			Intero tratto di competenza
SP n. 2			Intero tratto di competenza
SP n. 3			Intero tratto di competenza
SP n. 4		Intero tratto di competenza	
SP n. 5	Intero tratto di competenza		
SP n. 6	a) Carreggiata nord con direzione Prato-Pistoia dal fosso Ficarello all'inizio della corsia di decelerazione del distributore Esso; b) Carreggiata sud con direzione Pistoia-Prato dalla fine della corsia di accelerazione del distributore Tamoil al fosso Ficarello.		a) Carreggiata nord con direzione Prato-Pistoia dall'inizio della corsia di decelerazione del distributore Esso al confine con la Provincia di Pistoia; b) Carreggiata sud con direzione Pistoia-Prato dal confine con la Provincia di Pistoia alla fine della corsia di accelerazione del distributore Tamoil.
SP n. 7		Intero tratto di competenza	
SP n. 8	Dalla rotonda del bypass con direzione Poggio a Caiano-Prato all'inizio del centro abitato del Comune di Prato.		Dalla rotonda del bypass con direzione Prato-Poggio a Caiano all'innesto della SR 66 nel Comune di Poggio a Caiano.
SP n. 9	Dall'inizio tratto nel Comune di Poggio a Caiano all'incrocio con Via Guido Rossa al Km 3+900 in Comune di Carmignano.		Dall'incrocio con Via Guido Rossa al Km 3+900 in Comune di Carmignano alla stazione di Carmignano, confine territoriale con la Provincia di Firenze.
SP n. 9 bis			Intero tratto di competenza
SP n. 10			Intero tratto di competenza
SP n. 11			Intero tratto di competenza
SR n. 66	Dal ponte alla Furba in Comune di Carmignano alla rotonda della tangenziale nel Comune di Carmignano.		a) Dal confine territoriale con la Provincia di Firenze (ponte all'asse) nel Comune di Poggio a Caiano al confine territoriale con il Comune di Carmignano (ponte alla Furba); b) Dalla rotonda della tangenziale nel Comune di Carmignano al confine territoriale con la provincia di Pistoia.
R n. 325		a) Dalla loc. S. Quirico al Km. 54+400 nel Comune di Vernio alla loc. Carmignanello al Km. 63+000 nel Comune di Cantagallo; b) Dall'incrocio con Via Braga al Km. 66+000 nel Comune di Vaiano al Km. 72+800 nel Comune di Prato.	a) Dal confine territoriale con la Provincia di Bologna (loc. Storaia) nel Comune di Vernio alla loc. S. Quirico nel Comune di Vernio al Km. 54+400; b) Dalla loc. Carmignanello al Km. 63+000 nel Comune di Cantagallo all'incrocio con Via Braga nel Comune di Vaiano al Km. 66+000; c) Dal Km. 72+800 nel Comune di Prato alla loc. S. Lucia al Km. 74+090 nel Comune di Prato.
ByPass di Poggio a Caiano			Intero tratto di competenza